

In breve



Congresso nazionale avvocatura. Legge di stabilità: chi non è pagato scalerà anche i contributi

Gratuiti patrocini, l'avvocato compenserà parcelle con tasse

La platea contesta Governo e Pd: più attenzione per la categoria

Giovanni Negri

TORINO. Dal nostro inviato

Due dati risaltano al termine della seconda giornata della nona conferenza nazionale dell'avvocatura che si chiude oggi a Torino. Uno tecnico, l'altro politico. Quanto al primo, sono stati resi noti gli emendamenti approvati dalla commissione Giustizia della camera, d'intesa con il ministro, alla legge di Stabilità. Emendamenti che intervengono su alcuni temi che stanno particolarmente a cuore ai legali.

Il principale è il gratuito patrocinio e le difficoltà e ritardi dei tempi di liquidazione delle parcelle. Così, recependo una richiesta da tempo avanzata dall'Oua, un emendamento a firma Anna Rossomando (Pd) prevede che a

partire dal 2016 gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari sorti sulla base degli articoli 82 e successivi del testo unico delle spese di giustizia sono ammessi alla **compensazione** con i quanto dovuto a titolo fiscale, per ogni **imposta e tassa**, compresa l'Iva, e a titolo **previdenziale** per i dipendenti. Compensazione che scatterà entro il limite pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'Iva e del contributo previdenziale per gli avvocati.

La cessione dei crediti potrà anche essere solo parziale e comunque per quei crediti rispetto ai quali non è stata presentata contestazione. L'emendamento mette a disposizione un budget di spesa di 10 milioni di euro all'anno e adesso dovrà essere sottoposto all'esame della commissione Bilancio.

E tra gli emendamenti alla legge di Stabilità se ne segnalano altri due di particolare interesse per gli avvocati. Con il primo si prevede un'estensione della possibilità di trattazione orale della causa anche per le controversie in discussione davanti al

collegio; in questo caso, infatti, quando il giudice istruttore ritiene che la lite può essere decisa attraverso una trattazione orale rimette la causa al collegio fissando l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale. Infine, si prevede la stabilizzazione delle agevolazioni fiscali, previste sinora in via sperimentale, a titolo di incentivo per la positiva conclusione delle procedure di negoziazione assistita.

Sul piano politico, invece, la conferenza ha fatto registrare momenti di polemica nei confronti del Governo e del Partito democratico. All'inizio dell'intervento del viceministro della Giustizia, Enrico Costa, la tensione che covava da ore per l'assenza del ministro Andrea Orlando ai lavori della conferenza, si è espressa a suo modo plasticamente con il dispiegamento di un ampio striscione che censurava la scelta di non volere ascoltare le posizioni degli Ordini, «essenza dell'avvocatura».

Tensione che poi è proseguita nelle interruzioni che hanno co-

stellato l'intervento del responsabile giustizia del Pd, David Ermini, che ha difeso i principali provvedimenti approvati dalla maggioranza in questo scorcio di legislatura, ma è stato messo nel mirino, per esempio, per la decisione della legge sulla concorrenza di permettere l'ingresso del socio di capitale negli studi forensi. Protesta dalla quale però Mirella Casiello, presidente dell'Oua, ha preso le distanze, «le modalità della protesta di oggi non appartengono alla nostra cultura, comprendiamo certo l'amarezza dell'avvocatura per l'assenza del ministro e le perplessità per alcune scelte politiche».

E a testimoniare la fase complicata anche nei rapporti tra le associazioni, ieri un comunicato congiunto Anf, Aiga e Camere civili, ha invitato a «non tirare il ministro per la giacchetta» sulle elezioni forensi a tenere fermi i punti fissati dal Tar: voto limitato, tutela delle minoranze, rispetto della parità di genere. Punto quest'ultimo sul quale anche Casiello si è detta d'accordo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione. Bimbo malformato: violato l'obbligo di prospettare l'esame

Il ginecologo deve informare sulla possibilità di amniocentesi

Patrizia Maciocchi
ROMA

Il ginecologo deve informare la paziente sulla possibilità di fare l'**amniocentesi** anche se ritiene che questa comporti dei costi e dei **rischi maggiori**. Un dovere che diventa ancora più stringente se il risultato del bi-test suona come un campanello d'allarme.

La **Corte di cassazione**, con la sentenza 24220, accoglie in parte il ricorso di una coppia, ai quali era nata una bambina affetta dalla sindrome di Down. I genitori chiedevano il risarcimento dei danni derivati dal vuoto di informazione sulle indagini prenatali, per la mancata diagnosi di altre gravi patologie di cui era affetto il feto. Al medico veniva contestato anche di aver prescritto l'ecografia morfologica alla fine della 24 settimana di gestazione: troppo tardi per l'interruzione volontaria di gravidanza.

La Cassazione esclude la colpa del sanitario per quanto riguarda la diagnosi delle patologie. Non esisteva una situazione di rischio specifico tale da obbligare lo specialista a prescrivere l'amniocentesi. Anche sul fronte dell'esecuzione tardiva dell'ecografia il medico esce indenne: neppure la tempestività dell'esame avrebbe consentito di

vedere le malformazioni.

Sono invece stati violati gli obblighi di informazione. Notizie che se date avrebbero consentito alla donna di autodeterminarsi: sia in merito all'amniocentesi sia sull'interruzione della gravidanza. Sbaglia la Corte d'appello nell'affermare che il medico non avendo l'obbligo di effettuare l'amniocentesi non avesse neppure il dovere di informare la paziente sulla possibilità di sottoporsi a quell'esame.

Un passo che il medico è tenuto a fare anche quando formula una diagnosi di normalità del feto, sulla base di esami che, non per sua colpa non ne hanno consentito la visualizzazione nella sua interezza (sentenza 15386/11).

Nel caso esaminato i ricorrenti avevano anche manifestato al medico di fiducia che non avrebbero accettato la nascita di un figlio affetto da patologie. A salvare il ginecologo non basta la trascrizione in cartella del referto negativo del bi-test. La Cassazione non è d'accordo con la Corte di merito secondo la quale il dato informava la paziente sul fatto che l'esistenza di patologie cromosomiche non era esclusa. Per la Suprema corte era un'informazione apprezzabile ma parziale. La notizia consentiva ai destinatari di non fare totale affidamento sull'esito dell'accertamento, ma non «li rendeva edotti sulla possibilità di ricorrere ad altro esame dagli esiti più certi, anche se comportante fattori di rischio».

Compete al sanitario individuare gli esami e le terapie da mettere in atto nel caso concreto ma questo non può esimersi dal prospettare l'esistenza di esami alternativi o complementari. E la valutazione finale su costi e rischi prospettati spetta al paziente.

Il Sole 24 ORE.com

Diritto

Tutte le notizie per avvocati e notai

Tutto il meglio del gruppo 24 Ore per avvocati, giuristi d'impresa, notai e magistrati in un unico abbonamento digitale.

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA